

PROCESSO VERBALE

della XXIX seduta del Consiglio Provinciale, tenuta a Bolzano, nel Palazzo della Provincia il giorno 30.7.1954

Ad ore 10.10 il Presidente del Consiglio, dott. Silvio Magnago, apre la seduta ed il segretario procede all'appello nominale.

Risultano assenti i seguenti consiglieri provinciali:

- 1) Amonn Walter
- 2) Caminiti dott. Marcello
- 3) Dell'Antonio dott. Albino
- 4) Mitolo Andrea
- 5) Mognoni Prof. Decio

E' all'ordine del giorno il progetto di legge provinciale modificante la legge provinciale 29/3/1954 n.1 sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano.

L'Assessore Brugger legge la relazione della Giunta al progetto di legge. Segue indi da parte del consigliere Forer la lettura della relazione della commissione legislativa.

Inizia indi la discussione generale nella quale intervengono l'Assessore Brugger ed i consiglieri Unterrichter, Nardin e Benedikter.

Il Consiglio decide indi convocazione per alzata di mano di passare alla discussione articolata.

Art. 1: Viene approvato ad unanimità nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 2: Nella discussione di tale articolo intervengono due volte il consigliere Nardin, due volte l'Assessore Brugger ed una volta il consigliere Bertorelle, il Presidente della Giunta, dott. Erckert ed i consiglieri Unterrichter e Forer.

Questo articolo prevede la sostituzione degli articoli 5, 7, 18, 24, 25, 27, 31, 33 e 36 della legge provinciale 29.3.1954 n.1 con altrettanti nuovi articoli.

Nuovo art. 5: Non viene accolta la proposta della Commissione consistente nell'aggiungere alle parole "venir ristabiliti" le parole "salvo che sussistano gravi difficoltà tecnica - agraria".

L'articolo viene indi approvato nel vecchio testo proposto dalla Giunta dopo aver sostituita la parola "previa" con la dizione "con".

Nuovo Art. 7: Viene presentato un emendamento a firma di Benedikter, Forer e Fioreschy, con il quale si propone un secondo comma all'art.7 della legge provinciale 29.3.1954 n.1 del seguente tenore:

"Gli atti rilasciati dalle commissioni provinciali e locali dei masi chiusi e dagli uffici dei libri fondiari, destinati agli usi previsti dalla presente legge, si intendono richiesti nell'interesse pubblico, purchè in essi si faccia menzione della loro destinazione".

Dopo gli interventi dei consiglieri Benedikter Bertorelle e Nardin tale emendamento, come pure tutto l'articolo vengono approvati a maggioranza con l'astensione, per cui il nuovo art.7 riprende nel suo primo comma il testo del vecchio art.7 aggiungendo un secondo comma come sopra.

Nuovo Art.18: Dopo un intervento dell'Assessore Brugger il Consiglio non accoglie la proposta fatta dalla Commissione di stralciare al primo comma dell'articolo le parole "Fatto salvo quanto disposto nel comma seguente, il figlio vivente è preferito per l'assunzione ai discendenti del figlio premorto" ed approva, ad unanimità, il testo della Giunta, lasciando con ciò la dizione vecchia.

Viene invece accolta la proposta della Commissione di togliere le parole "si terrà conto dell'idoneità a condurre personalmente il maso".

Ad unanimità viene pure accolta la proposta della Commissione di stralciare al terzo comma le parole "non può o".

Ad unanimità viene indi accolta la proposta della Giunta di stralciare al quarto comma le parole "a termini del presente articolo".

Infine all'ultimo comma il Consiglio approva ad unanimità la proposta della Commissione di inserire dopo le parole "in via ereditaria" la dizione "o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria".

Tutto l'articolo, posto ai voti emendato come sopra, viene approvato a maggioranza con l'astensione.

Nuovo Art.24: Viene accolta ad unanimità la proposta di stralciare tutto l'articolo 24.

Nuovo Art.25: Intervengono nella discussione di tale articolo i consiglieri Brugger, Nardin, Benedikter e Forer.

Il primo comma viene approvato ad unanimità nel testo proposto dalla Giunta dopo lo stralcio delle parole "uno a" nell'ultima riga.

La prima frase del secondo comma viene pure approvata ad unanimità nel testo proposto dalla Commissione che prepone alle parole "Su ricorso del chiamato ecc." la dizione "A tale scopo il Pretore".

Il rimanente testo del secondo comma viene approvato ad unanimità nel testo proposto dalla Giunta dopo aver sostituite le parole "tra più interessati" con la dizione "tra più coeredi".

La prima parte del terzo comma viene approvata nel testo della Giunta.

La seconda parte che comincia con le parole "Le porzioni del maso" e finisce con la dizione "a termini dell'art.24" viene stralciato come proposto dalla Commissione.

A sostituire la parte stralciata viene presentato un emendamento a firma di Benedikter, Brugger e Unterrichter, del seguente tenore:

"Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso chiuso non si applica il disposto del primo comma del presente articolo".

Tale emendamento viene approvato ad unanimità.

Il Consiglio accetta pure ad unanimità lo stralcio proposto dalla Commissione del penultimo comma.

L'ultimo comma viene approvato nel testo proposto dalla Giunta.

Infine tutto l'articolo viene approvato a maggioranza con l'astensione.

Nuovo Art. 27: Alla discussione su tale articolo prendono parte i consiglieri Brugger, Benedikter, Bertorelle, Schatz, Erckert e Nardin.

Il primo comma rimane invariato nel testo della Giunta.

Il secondo comma viene approvato nel testo proposto dalla Commissione che inserisce dopo la parola "sentito" la dizione "il tutore e".

Il terzo comma viene pure approvato nel testo proposto dalla Commissione che prevede l'inserzione delle parole "salvo esplicita rinuncia dei coeredi maggiorenni".

Nel penultimo comma al posto delle parole "del prezzo ufficiale del grano" viene inserita la dizione "dell'indice ufficiale del costo della vita".

Questa sostituzione, proposta dalla Giunta, viene approvata a maggioranza con l'astensione.

Infine tutto l'articolo 27 viene approvato a maggioranza con due astensioni.

Nuovo Art. 31: Nella discussione su tale articolo intervengono i consiglieri Bertorelle, Brugger, Benedikter, Erckert, Forer e Unterrichter.

Esso viene approvato a maggioranza con 3 voti contrari nel testo proposto dalla Giunta.

Un'emendamento presentato dal consigliere Bertorelle che chiedeva di aggiungere dopo le parole "della presente legge" alla quinta riga le parole "in questo caso però il prezzo dell'assunzione verrà determinato in base ai criteri di stima dei

beni rustici non contemplati dalla presente legge, qualora la commissione sia iniziata successivamente al 1.7.1929 e perduri da almeno 5 anni" viene respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli e 10 contrari.

Nuovo Art. 33: Intervengono nella discussione due volte il consigliere Forer ed una volta i consiglieri Brugger, Benedikter, Nardin

La Commissione aveva proposto lo stralcio di tutto l'articolo. Il Consiglio non accetta tale proposta ed approva la prima parte del nuovo testo proposto dalla Giunta fino alla parola "dal decreto di determinazione del valore del maso".

Il rimanente testo proposto dalla Giunta viene sostituito dal testo di un emendamento proposto dai consiglieri Benedikter, Unterrichter e Graber che è approvato ad unanimità e che ha il seguente tenore: "Quando l'eredità comprendente il maso chiuso è devoluta anche ai discendenti minorenni, su richiesta del rappresentante legale dei minorenni, l'assunzione del maso può dal Pretore essere rinviata fino al raggiungeré della maggiore età del coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31 anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tal caso il Pretore indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel Libro Fondiario".

Nuovo Art. 36: Il primo comma viene approvato nel testo proposto dalla Giunta, come pure viene approvato lo stralcio del secondo comma dell'articolo proposto dalla Commissione.

Al posto del secondo comma stralciato viene approvato a maggioranza con l'astensione il testo di un nuovo secondo comma proposto con un emendamento a firma di Magnago, Brugger e Erckert e che ha il seguente tenore: "Gli atti espletati senza detto parere o autorizzazione, o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge, sono nulli".


Infine tutto l'articolo viene approvato a maggioranza con una astensione.

Così pure viene approvato l'art. 3 della legge contenente la formulazione di pubblicazione.

Il Consiglio passa indi alla votazione per scrutinio segreto di tutta la legge. Essa viene approvata con 12 voti favorevoli, 2 contrari ed 1 scheda bianca.

Gli argomenti posti all'ordine della sessione sono con ciò esauriti e la seduta viene tolta. Sono le ore 18.15.

I SEGRETARI:



IL PRESIDENTE:

